

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-LAUREA**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia.

Art. 2 Tipologia e finanziamento delle borse

Ai sensi dell'art.18, comma 5, della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 35/2012, le borse devono essere bandite senza oneri a carico del bilancio dell'Ateneo, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali costi assicurativi, e devono essere finanziate con fondi derivanti da convenzioni o contratti di ricerca stipulati con soggetti pubblici o privati che prevedano espressamente stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di ricerca post lauream.

L'istituzione delle borse è effettuata da Dipartimenti, Centri di Ricerca interdipartimentali e Biblioteche, d'ora in poi denominati Strutture, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, purché l'attività prevista si configuri come attività di ricerca. L'attività di ricerca è svolta presso l'Università di Pavia o, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previa autorizzazione scritta del titolare dei fondi, presso altre strutture/enti esterni, anche esteri. Il borsista ha diritto di accedere alla Struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni vigenti nella Struttura stessa.

Art. 3 Destinatari

Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea (vecchio ordinamento) o di titolo di studio straniero riconosciuto equipollente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione nominata per l'assegnazione della borsa, con esclusione di chi, al momento della selezione, è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Art. 4 Durata, importo e trattamento fiscale

La borsa ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. La stessa borsa, purché sussistano i requisiti e accertata la disponibilità dei fondi, può essere rinnovata più volte entro una durata complessiva non superiore a tre anni. Il limite massimo di fruizione delle borse di studio per attività di ricerca non può comunque essere superiore a sei anni.

La borsa è corrisposta in rate mensili e l'importo mensile della borsa dovrà essere di almeno € 800,00. Le borse di studio per attività di ricerca post laurea godono delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Art. 5 Procedura di istituzione

L'istituzione della borsa è deliberata dal Consiglio della Struttura cui afferisce il titolare del fondo su richiesta del medesimo, previo parere favorevole del Direttore della struttura cui farà riferimento il borsista per lo svolgimento della sua attività, se distinta dalla precedente. La richiesta può essere avanzata solo dopo aver ricevuto comunicazione formale della assegnazione dei fondi.

Nella delibera devono essere indicati:

- a) tema della ricerca
- b) durata della borsa
- c) ammontare della borsa
- d) competenze e titoli richiesti per l'assegnazione
- e) struttura/ente presso cui verrà svolta la ricerca
- f) fondi su cui andrà a gravare la borsa

La delibera dovrà inoltre indicare il docente che seguirà l'attività del borsista, anche ai fini del coordinamento con le altre ricerche svolte nella Struttura.

L'attivazione della borsa e/o di eventuale rinnovo è subordinato al versamento all'amministrazione dell'intero importo della borsa stessa.

Art. 6 Bando di istituzione

Deliberata l'istituzione della borsa, il Direttore della Struttura provvede all'emanazione del bando di concorso secondo lo schema tipo predisposto dall'Amministrazione.

Il bando dovrà essere affisso all'Albo ufficiale di Ateneo e a quello della Struttura che ha emanato il bando e, comunque, ricevere adeguata diffusione.

Il bando dovrà contenere le precisazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f dell'art. 5, nonché la data entro la quale devono essere presentate le domande. Dall'emissione del bando alla scadenza di presentazione delle domande dovranno decorrere almeno 20 giorni.

Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore della Struttura che ha emanato il bando.

Nel caso di progetti e bandi nazionali o internazionali per i quali siano già state espletate le procedure selettive da parte degli Organismi Internazionali promotori dei progetti, l'Ateneo può procedere al reclutamento diretto del borsista risultato vincitore nell'ambito delle suddette selezioni, senza procedere ad ulteriori procedure selettive.

Art. 7 Attribuzione della borsa

Entro 90 giorni dalla chiusura del bando, una Commissione, presieduta dal titolare del fondo e composta da altri due membri designati dal Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, valuterà i titoli richiesti ai candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio. I titoli saranno valutati in base ad un punteggio preventivamente stabilito dalla commissione. Al termine dei lavori la Commissione redigerà il verbale del concorso contenente la graduatoria di merito e lo invierà al Direttore della Struttura al fine dell'approvazione degli atti e del provvedimento di conferimento della borsa.

Il vincitore della selezione dovrà trasmettere al Direttore apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità riportate nel bando.

La Struttura dovrà obbligatoriamente trasmettere le informazioni relative alla borsa, secondo modalità e tempistiche definite, all'Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Art. 8 Rinuncia, decadenza e sospensione

In caso di rinuncia dell'assegnatario o di decadenza per mancata accettazione della borsa, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Decade dal diritto alla borsa colui che, entro il termine fissato e con le modalità riportate nel bando, non dichiara di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostri di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con

i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Direttore della Struttura che ha emanato il bando, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

L'attività e la fruizione della borsa possono essere sospese, con decreto del Direttore della Struttura che ha emanato il bando, nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

Il borsista che ha accettato ma intende rinunciare prima della scadenza, è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Responsabile scientifico ed al Direttore del Dipartimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di rinuncia. In tal caso, per il periodo rimanente della borsa, non è previsto lo scorrimento in graduatoria.

Art. 9

Decorrenza

La borsa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento.

Art. 10 Incompatibilità

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero.

La fruizione della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della Struttura, previa acquisizione del parere motivato del responsabile scientifico e dopo aver verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività.

L'iscrizione ad un Corso di Laurea magistrale è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal responsabile del Corso di Studi, previa acquisizione del parere motivato del responsabile scientifico.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione.

Le borse di cui al presente Regolamento non sono altresì cumulabili con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.

Art. 11 - Natura giuridica della borsa

Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.

Art. 12 Assicurazione

I titolari di borsa dovranno provvedere, con onere a loro carico, alla copertura assicurativa secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo.

Art. 13 Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal borsista, nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e al Regolamento di Ateneo.

Art. 14 Valutazione e rinnovo della borsa

Il borsista deve, al termine della durata della borsa, trasmettere alla Struttura che ha bandito la borsa una relazione particolareggiata dell'attività svolta, munita del visto del docente che ha seguito l'attività di ricerca e del titolare del fondo su cui è gravata la borsa, ove distinti. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca il borsista dovrà indicare che la stessa è stata effettuata grazie al godimento di una borsa assegnata dall'Università degli Studi di Pavia.

La borsa può essere rinnovata nel rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 4.

Il rinnovo è proposto dal titolare del fondo al Consiglio della Struttura di afferenza, previo parere favorevole del docente che ha seguito il borsista ove si è svolta la ricerca. Il rinnovo può anche avvenire su altro fondo dello stesso titolare, purché il tema di ricerca sia connesso con quello precedente, come da conforme parere del Consiglio della Struttura cui afferisce il titolare del fondo.

Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione da parte del Consiglio della Struttura della relazione finale sull'attività svolta presentata dal borsista.

Per le borse in essere antecedenti all'entrata in vigore della legge n.79/2022 (30/06/2022), ed in scadenza entro il 31/12/2022 è possibile un unico rinnovo della durata massima di 6 mesi;

I titolari di borse di studio, assegnate o rinnovate dopo l'entrata in vigore della legge n.79/2022, che acquisiscono il titolo di dottore di ricerca nel corso delle attività del programma, (ovvero che ne fossero già in possesso al momento del rinnovo), potranno concludere le medesime senza possibilità di futuro rinnovo.

Art. 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia e ne è data diffusione per via telematica.